



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Seconda

N° 18 DEL 26-06-2017



Oggetto: Affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", l'attività di riscossione coattiva delle entrate e modifica regolamento generale delle entrate comunali- delibera di C.C. n. 7 del 30 maggio 2008.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **18:30** e seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
Pelagotti Barbara	P	
PANICONI Michele	P	
BOSI Marcello	P	
ONOFRI Franco	P	
DAMIANI Andrea	A	
ALFREDINI Massimiliano	A	
VISCONTI Sara	P	
LELLI Claudio	A	
MICHELI Anselmo	A	
BARBATO Valerio	A	
MARCHETTI Alessandro	P	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ida Modestino**

Il Sindaco, **Barbara Pelagotti** assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a procedere alla verifica del numero legale.

Premesso che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite procedura del ruolo riservata all'agente della riscossione di cui al D.Lgs 112/1999 (attualmente le società del gruppo Equitalia) oppure tramite ingiunzione fiscale secondo quanto previsto dal testo unico di cui al R.D. 639/1910;

Visto l'articolo 2 del D.L. 193/2016 (convertito con L. 225/2016) il quale proroga al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate;

Atteso che l'art. 1 del succitato decreto sancisce lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del gruppo Equitalia S.p.A. e al contempo, per garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, viene istituito un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia;

Preso atto che tale Ente potrà continuare a svolgere la funzione di concessionario della riscossione anche dei tributi locali, così come previsto ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto, il quale stabilisce che: *"A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*;

Rilevato che attraverso tale provvedimento consiliare, gli Enti locali possono quindi affidare direttamente al nuovo soggetto la riscossione delle proprie entrate comunali, senza la necessità di esperire previamente apposita procedura di gara per l'affidamento delle funzioni relative alla riscossione delle proprie entrate;

Atteso che a fronte di tali disposizioni risulta che il sistema della riscossione coattiva delle entrate comunali rimane sostanzialmente inalterato, con la possibilità per gli enti locali di avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale – indipendentemente dalla sua denominazione – o, in alternativa, di riscuotere in proprio, sia direttamente che tramite propri concessionari della riscossione, utilizzando le modalità di esternalizzazione individuate dall'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. n. 446/1997;

Rilevato inoltre che tale nuovo Ente potrà svolgere le funzioni in modo anche più efficace di Equitalia avendo la possibilità di accedere direttamente alle banche dati della stessa Agenzia delle Entrate ed anche di acquisire le informazioni di altri enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale, al fine di utilizzarle per la riscossione;

Preso atto inoltre che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi della Legge 212/2000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

Ritenuto che tale nuovo ed unico soggetto della riscossione abbia tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità.

Dato atto che tutte le entrate del Comune, *da quelle tributarie* come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche TOSAP, l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, *alle entrate patrimoniali di diritto pubblico* come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette degli asili, del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali *nonché alle entrate patrimoniali di diritto privato* come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini.